



IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 09/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 28 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 13 dicembre 2025), il ricorrente rinviava, per la descrizione della vicenda, al reclamo rivolto all'impresa.

Nel reclamo, il ricorrente riferiva che, in data 13 settembre 2025, il proprio autoveicolo aveva subito un tamponamento in autostrada da parte di un altro autoveicolo, a seguito del quale aveva sottoscritto un CAI a firma singola; dichiarava altresì essere stata *“prontamente eseguita la perizia sui danni materiali”*.

Il ricorrente lamentava, tuttavia, che a distanza di oltre sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inoltrata all'impresa, questa non avesse provveduto alla liquidazione del



danno, né comunicato i motivi di diniego o della mancata liquidazione. Inoltre, contestava la mancata consegna della copia della perizia effettuata dallo Studio incaricato dall'impresa.

Dunque, il ricorrente rilevava essere il ritardo nella liquidazione dell'indennizzo *"ingiustificato"* tale da pregiudicare *"il diritto del contraente ad ottenere il dovuto risarcimento in tempi certi"*; inoltre, soggiungeva *"la dinamica del sinistro, oltre che dal CAI, è supportata da una dichiarazione testimoniale e da una Denuncia sporta ai Carabinieri di omissis, in quanto la controparte responsabile ha altresì effettuato un'aggressione nei confronti del conducente."*

Nel reclamo, il ricorrente chiedeva la *"immediata e definitiva gestione della pratica"* e la *"liquidazione del danno materiale secondo quanto quantificato dalla perizia"*, nonché la consegna della *"copia integrale della perizia di stima dei danni, ad oggi non ancora ricevuta"*. Nel ricorso, chiedeva il *"pagamento sul conto corrente"* a lui intestato, indicando l'*"IMPORTO PREVENTIVO DI RIPARAZIONE: € 620,22"*.

L'impresa non risulta costituita nel procedimento dinanzi all'Arbitro.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la mancata liquidazione del danno materiale riportato dal ricorrente a seguito di sinistro stradale; danno oggetto di copertura polizza R.C. Auto e che il medesimo ricorrente quantifica in 620,22 euro, giusto preventivo di spesa versato in atti.

Rilievo pregiudiziale presenta la questione della legittimazione passiva dell'impresa nel giudizio promosso dinanzi a questo Arbitro.

La convenuta è infatti impresa SEE che opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ex art. 24, CAP.

Senonché, in data 1° ottobre 2025, l'Autorità di vigilanza straniera ha emesso nei confronti di tale impresa il divieto di svolgimento di attività transfrontaliera in tutti i rami assicurativi in libera prestazione di servizi in altri Stati membri dell'Unione Europea, fino a quando la stessa non si sarà conformata agli *standard* normativi previsti. Già in data 1° luglio 2025 la medesima Autorità di vigilanza aveva, peraltro, vietato all'impresa, per il periodo di tre mesi, di stipulare contratti di assicurazione, prorogare la durata dei contratti esistenti ed estenderne la copertura nell'ambito dell'attività assicurativa transfrontaliera in libera prestazione di servizi in tutti i rami assicurativi. In base al comunicato diffuso dalla stessa Autorità competente, le misure adottate risultano essere motivate dal fatto che l'impresa non avrebbe affrontato *"tutte le debolezze, le incoerenze e le distorsioni del suo comportamento sul mercato relative ai reclami e le preoccupazioni delle autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti"*.

Da ultimo, con avviso pubblicato dall'IVASS in data 10 giugno 2026, è stato reso noto che l'Autorità di vigilanza straniera ha revocato, in data 9 giugno 2026, dunque successivamente alla proposizione del ricorso in esame, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa all'impresa la quale, a decorrere dalla medesima data, non è dunque più autorizzata a stipulare nuovi contratti di assicurazione, a prorogare la durata o ampliare la copertura delle



polizze assicurative in essere né a disporre liberamente dei propri attivi. L'Autorità *home* dell'impresa ha altresì precisato che i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto restano in vigore fino alla scadenza prevista oppure fino all'adozione, da parte del giudice competente, di una decisione di apertura della procedura concorsuale nei confronti dell'impresa. L'autorità *home* ha altresì specificato che, fino a che non si sia verificata una di tali circostanze, il contratto resta valido e l'impresa è tenuta a ricevere, esaminare e liquidare le richieste di risarcimento presentate, nonché a corrispondere le prestazioni assicurative dovute.

Orbene, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. i), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), sono inammissibili i ricorsi promossi *"nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari"*.

Ad avviso del Collegio, il sopravvenire, nel corso del procedimento, di una delle situazioni contemplate dall'art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto non determina la sopravvenuta inammissibilità (*recte* l'improcedibilità) del ricorso ritualmente proposto, qualora, come nel caso di specie, permangano valide le obbligazioni già assunte dall'impresa e la stessa ne mantenga la titolarità.

Contrariamente opinando si rischierebbe di addivenire ad una sorta di paradossale travisamento del ruolo dell'Arbitro. Questo, infatti, da strumento di risoluzione delle controversie su basi di indipendenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, rapidità ed equità, alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita anche ai fini della successiva procedibilità della domanda di tutela giurisdizionale (ex art. 187, commi 2 e 3, CAP; art. 15, direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa; art. 1, direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori), ridonderebbe, alle condizioni date, in occasione di sviamento o rallentamento della traiettoria intrapresa dal cliente nella direzione della affermazione delle proprie ragioni.

Altro è ritenere, ex art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto, che sia inammissibile un ricorso il cui promotore *ex ante* conosca o sia in condizione di conoscere la carenza di legittimazione passiva (nel procedimento) in capo alla parte convenuta, altro è, invece, reputare che il cliente, determinatosi ad adire l'Arbitro convenendo un'impresa ancora tale o comunque ancora legittimata all'esercizio dell'attività assicurativa o di intermediazione nel ramo, al tempo della proposizione del ricorso, debba eventualmente scontare il pregiudizio di una sopraggiunta vicenda modificativa dello *status* di questa, obliterativa della sua legittimazione passiva nel procedimento intrapreso, non potendo conseguire alcuno dei risultati di giustizia complementare ambiti, quantomeno nel caso in cui l'impresa resti obbligata ad adempiere alle obbligazioni già assunte.

Un esito siffatto sarebbe contraddittorio rispetto alle richiamate finalità del disegno eurounitario di armonizzazione delle discipline nazionali sulla distribuzione assicurativa e le ADR, contrario al legittimo affidamento della clientela assicurativa in genere e del cliente-



ricorrente nella specie, nonché soprattutto contraddittorio rispetto alla non scalfita, piena validità delle polizze sottoscritte e delle relative coperture fino alla rispettiva scadenza.

Resta fermo che i ricorsi pervenuti contro l'impresa che, alla data del ricorso, versi già in una delle condizioni di cui al citato art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto saranno inammissibili.

Tanto precisato e volgendosi al merito del ricorso, la pertinenza delle domande rispetto al perimetro *ratione materiae* del Decreto, l'adeguatezza del compendio probatorio versato in atti e la mancata costituzione della impresa convenuta, militano senz'altro per l'accoglimento delle richieste del ricorrente.

Come noto, la determinazione dei criteri di responsabilità nell'ambito della procedura di risarcimento diretto segue i criteri posti dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 - cui rinvia l'art. 150 CAP - a mente del quale *"L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale"*. Nel caso di specie, sempre secondo quanto dedotto dal ricorrente, il sinistro è inquadrabile come un tamponamento ad opera del conducente dell'altro veicolo *"procedendo nello stesso senso e nella stessa fila"*.

Richiamando i criteri sull'accertamento del grado di responsabilità ex art. 149 CAP, dettati dall'Allegato A al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il sinistro in esame, per come descritto dal ricorrente, dovrebbe rientrare nella seguente ipotesi prevista dal predetto Allegato A: *"Se i due veicoli circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta quello antistante è responsabile al 100% del sinistro"*.

Ciò posto, senz'altro fondata appare la richiesta di ottenere dall'impresa il risarcimento dei danni riportati, quantificati dal ricorrente in 620,22 euro, IVA compresa, come da preventivo di riparazione versato in atti. Tale documento costituisce un elemento di quantificazione del danno allegato dal ricorrente e, nel caso di specie, non risulta contrastato da alcuna diversa emergenza istruttoria. L'impresa, infatti, non essendosi costituita nel presente procedimento, non ha contestato l'importo richiesto né ha prodotto la perizia estimativa che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, sarebbe stata eseguita nel corso dell'istruttoria del sinistro. In tale contesto, il Collegio ritiene che il preventivo prodotto costituisca un idoneo elemento ai fini della liquidazione del danno (Cass. civ., sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27624).

D'altronde, il danno deve essere liquidato nell'importo risultante dal preventivo prodotto, comprensivo dell'IVA. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il risarcimento del danno patrimoniale comprende anche gli oneri accessori e consequenziali e che, nella liquidazione delle spese necessarie per la riparazione di un veicolo, deve essere ricompresa anche l'IVA, ancorché la riparazione non sia stata ancora eseguita, salvo che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'imposta, poiché l'autoriparatore è tenuto, ai sensi dell'art. 18, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad addebitarla al committente a titolo di rivalsa (Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2023, n. 5120).



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 620,22, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA